## **DICHIARAZIONE DI IMPEGNI**

Nell'ambito del procedimento n. PS9619 avviato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (di seguito, anche "l'Autorità") in data 30 giugno 2014 e avente ad oggetto le condotte commerciali di Settemari S.r.l. (di seguito, anche "Settemari") in materia di organizzazione e vendita di pacchetti turistici, il professionista, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27, comma 7, del *Codice del Consumo* (Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni) si impegna, a decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento dell'Autorità, a dare attuazione alle seguenti misure con le modalità e nei tempi di seguito indicati:

- 1. in relazione alle somme trattenute a titolo di "quota individuale di gestione pratica", €70,00 a passeggero, Settemari si impegna a dare seguito alla restituzione della somma de qua, nonché delle somme versate a titolo di assicurazione sull'annullamento viaggio ed eventuali somme relative all'assicurazione facoltativa sanitaria, rimborsando integralmente tutti i turisti coinvolti nello sconsiglio del 16 Agosto 2013 aventi diritto. Per il futuro, Settemari si impegna a restituire ad ogni singolo turista, in caso di forza maggiore, cause terze (come in caso di comunicati pubblicati da parte del Ministero degli Esteri a titolo esemplificativo avente ad oggetto una destinazione turistica determinata) o per ragioni dipendenti dal Tour Operator, quando quest'ultimo non operi più il volo/viaggio sulla destinazione con contestuale cancellazione dei relativi voli/viaggi, oltre il prezzo del pacchetto turistico interamente non goduto, la quota individuale di gestione pratica e l'eventuale assicurazione, facoltativa sanitaria (trattenendo unicamente l'assicurazione sull'annullamento viaggio, in quanto e se già attivata);
- 2. Settemari si impegna inoltre a chiarire sui propri cataloghi di prossima pubblicazione (2015) che la quota individuale di gestione pratica sarà restituita interamente in caso di annullamento del viaggio per forza maggiore, cause terze (ad esempio in caso di comunicati emanati da parte del Ministero degli Esteri) e nel caso in cui il viaggio non sia operato per ragioni ascrivibili unicamente al Tour Operator, inserendo la seguente dicitura: "La quota individuale di gestione pratica deve essere distinta dalla "quota di partecipazione" e va ad essa aggiunta, in quanto comprende i costi generali della gestione della pratica fin dalla sua apertura a fronte della prenotazione di servizi da parte del Turista, anche tramite l'intermediario (a titolo esemplificativo e non esaustivo i costi amministrativi, i costi di comunicazione con i fornitori di tali servizi, quali compagnie aeree, compagnie assicurative, broker, hotel, compagnie di bus etc.). La quota individuale di gestione della pratica è sempre dovuta per ogni Turista per il quale vengano prenotati servizi, eccetto per i bambini fino a 2 anni non compiuti. In caso di annullamento del contratto per causa di forza maggiore o per cause terze e nel caso SETTEMARI S.p.A. sospenda i voli e l'operatività sulla destinazione (come – a mero titolo esemplificativo - in caso di "sconsiglio" pubblicato da parte del Ministero degli Esteri ed avente ad oggetto una

destinazione turistica determinata) o per annullamento del viaggio per cause ascrivibili unicamente al Tour Operator, la restituzione del prezzo sarà comprensiva delle quote individuali di gestione pratica e delle eventuali assicurazioni sanitarie facoltative, trattenendo unicamente la somma relativa alla quota di assicurazione annullamento viaggio in quanto già attivata";

3. Settemari si impegna altresì a pubblicare sul proprio sito *internet*, www.settemari.it, detta nuova formulazione delle condizioni di vendita, attivando uno speciale *alert* che permetta ai turisti che accedano alla pagina *internet* di avere piena coscienza dell'intervenuta modifica.